- 2) Non vi è più luogo a statuire quanto al resto.
- 3) La Commissione è condannata alle spese sopportate dal sig. Pablo Muñiz.

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 18 dicembre 2008 — Componenta / Commissione

(causa T-455/05)

«Aiuti di Stato — Settore della metallurgia — Acquisizione di una partecipazione detenuta da un'impresa in una società immobiliare e rimborso di un prestito concesso da tale impresa alla società immobiliare quale contropartita di un investimento della suddetta impresa — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne dispone il recupero — Criterio dell'investitore privato — Valutazione delle azioni di una società immobiliare — Valutazione dei beni immobili di una società — Obbligo di motivazione — Rilevazione d'ufficio»

- 1. Procedura Atto introduttivo del ricorso Requisiti di forma Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 44-45)
- 2. Aiuti concessi dagli Stati Nozione Competenza della Commissione e del giudice nazionale a qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato Insussistenza di un ampio potere discrezionale della Commissione (Art. 87, n. 1, CE) (v. punto 97)
- 3. Atti delle istituzioni Motivazione Obbligo Portata Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 98-100)

INFORMAZIONI SULLE DECISIONI NON PUBBLICATE

- 4. Aiuti concessi dagli Stati Procedimento amministrativo Misure nazionali eseguite senza previa notifica Facoltà della Commissione di ricorrere a un'ingiunzione allo Stato membro interessato per ottenere le informazioni che essa reputa necessarie Decisione adottata dalla Commissione, senza ricorrere a un'ingiunzione, sul fondamento di informazioni che essa considera frammentarie (Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 10) (v. punti 105-108)
- 5. Atti delle istituzioni Motivazione Obbligo Portata Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 121)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all'investimento in favore di Componenta Oyj (GU 2006, L 353, pag. 36).

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 20 ottobre 2005, 2006/900/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica di Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all'investimento in favore della Componenta Oyj, è annullata.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Componenta.
- 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.